Procura della Repubblica presso il Tribunale

Parma

Direttiva n. 4/2023

Oggetto: decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. *riforma Cartabia*) –
Linee guida operative per la Polizia Giudiziaria sulle modalità di documentazione delle dichiarazioni

Al Questore- Parma
Al Comandante Provinciale CC - Parma
Al Comandante Provinciale GdF - Parma
Al Dirigente Polizia Stradale - Parma
Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali - Parma
Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma
anche per la comunicazione agli Uffici rispettivamente dipendenti
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Parma
Al Comandante del NAS-CC Parma
Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma
Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma
Al Comandante della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni Parma
Al Comandante della Polizia Provinciale Parma
Al Responsabile dell'ARPAE - Parma
Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF, PL SEDE
Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma
Al Comandante della Polizia Locale - Parma
Ai Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa Trecasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano de' Melegari, Varsi
Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate – Parma
Al Direttore Provinciale INPS – Parma
Al Direttore INAIL – Parma
Al Direttore Generale Azienda U.S.L. - Parma
Al Direttore del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Parma - Borgotaro – Fidenza – Langhirano

e, per conoscenza
Ai colleghi Sostituti Procuratori – Sede
Ai V.P.O. – Sede
Al Personale di segreteria – Sede
Agli Ufficiali/agenti di P.G. - Sede

Sommario

SOMMARIO **2**

PREMESSA **3**

PARTE PRIMA - ASPETTI TECNICO-OPERATIVI DELLA VERBALIZZAZIONE **3**

I/A) - STRUMENTAZIONE PER LA RIPRODUZIONE AUDIOVISIVA O FONOGRAFICA 3
I/B) - REDAZIONE DEL VERBALE CARTACEO (C.D. ANALOGICO) 3
I/C) - MODALITÀ DI RIPRODUZIONE AUDIO E/O VIDEO 3
I/D) - CONSERVAZIONE DEI SUPPORTI INFORMATICI 4
I/E) - SCELTA TRA RIPRODUZIONE AUDIOVISIVA E RIPRODUZIONE FONOGRAFICA 4

PARTE SECONDA - RACCOLTA DELLE DICHIARAZIONI DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA **4**

PREMESSA 4
II/A) - SOMMARIE INFORMAZIONI DALLA PERSONA NEI CUI CONFRONTI VENGONO SVOLTE LE INDAGINI 5
II/B) - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA PERSONA INFORMATA SUI FATTI 6
II/C) - DICHIARAZIONI DI PERSONA MINORENNE, INFERMA DI MENTE O IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ 7
II/C-1) - Tipo di atto *7*
II/C-2) - Soggetti le cui dichiarazioni vanno documentate con riproduzione audiovisiva o fonografica *7*
II/C-2a) Persona minorenne 7
II/C-2b) Persona inferma di mente 7
II/C-2c) - Persona in condizioni di particolare vulnerabilità 8
II/C-2d) - Indicazioni operative in tema di condizione di particolare vulnerabilità 9
II/C-2e) - Indicazioni operative in tema di strumento di riproduzione 10
II/C-2f) – Ausilio di esperto in psicologia o in psichiatria infantile 10
II/D) – ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI SU DELEGA DEL PUBBLICO MINISTERO 10
II/E) - INTERROGATORIO E CONFRONTO SU DELEGA DEL PUBBLICO MINISTERO 11

TABELLA CON MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DI DICHIARAZIONI IN ATTI DI INDAGINE DELLA P.G. **12**

TABELLA CON MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DI DICHIARAZIONI IN ATTI DI INDAGINE SU DELEGA DEL PM **14**

Premessa

Con direttiva n. 14/2022 del 14.10.2022 (divenuta operativa il 30.12.2022), lo scrivente forniva alla Polizia Giudiziaria linee guida su diversi aspetti della c.d. *Riforma Cartabia*, tra cui le modalità di raccolta delle dichiarazioni (paragrafi e, f, h: ff. 6-9).

Nel primo periodo di applicazione della riforma sono emerse difficoltà interpretative, soprattutto con riferimento alle modalità di raccolta delle dichiarazioni rese da parte di *persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità*, categorie citate sia nell'art. 357, comma 3 *ter* c.p.p. (per la Polizia Giudiziaria) sia nell'art. 373, comma 2 *quater*, c.p.p. (per il Pubblico Ministero), per cui appare opportuno intervenire con una *direttiva* che riepiloghi tutti gli aspetti relativi alla raccolta delle dichiarazioni, comprese -dunque- le parti sopra citate, oggetto della precedente direttiva.

Ciò consentirà alla Polizia Giudiziaria di avere un quadro completo ed organico dell'intera materia della raccolta delle dichiarazioni.

In allegato alla direttiva vi sono tabelle riassuntive delle varie modalità di verbalizzazione (atti di indagine di iniziativa della PG; atti di indagine su delega del P.M.)

Parte prima - Aspetti tecnico-operativi della verbalizzazione

Il primo aspetto da affrontare è quello *tecnico*, e richiede la sommaria verifica dei seguenti punti:

(a) strumentazione e personale tecnico per la riproduzione audiovisiva o fonografica
(b) modalità di riproduzione audio e/o video e conservazione dei supporti informatici
(c) modalità di redazione del verbale cartaceo (c.d. *analogico*)
(d) scelta tra riproduzione audiovisiva e riproduzione fonografica

I/A) - Strumentazione per la riproduzione audiovisiva o fonografica

Atteso che in diversi casi è richiesto che al verbale cartaceo (c.d. verbale *analogico*) si accompagni la riproduzione audiovideo o quella fonografica, *"salva la indisponibilità di mezzi di riproduzione o di personale tecnico"*, appare assolutamente necessario che gli Uffici della Polizia Giudiziaria si dotino di strumenti di registrazione.

Al di là dell'acquisto della nuova strumentazione, va rammentato che, nei personal computer in dotazione agli Uffici, è presente di regola un'applicazione già configurata nel sistema operativo che consente di procedere, contestualmente alla verbalizzazione dell'atto, sia alla riproduzione audiovisiva (voce *"fotocamera"*) sia alla riproduzione fonografica (voce "*registratore vocale*") del verbale stesso, eventualmente collegando al computer un microfono o una telecamera esterna.

I/B) - Redazione del verbale cartaceo (c.d. analogico)

La riproduzione audiovisiva o fonografica non può sostituire il verbale *cartaceo* (c.d. verbale *analogico*), che va comunque redatto -come di consueto- in forma riassuntiva, **riportando le risposte del dichiarante e, possibilmente, anche le domande**, atteso che, come previsto dagli artt. 357, co. 3-quater, e 373, co. 2-quinquies, c.p.p., la trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica è solo eventuale, in quanto disposta soltanto se assolutamente indispensabile.

Ovviamente, poiché il contenuto del verbale cartaceo (pur essendo un verbale riassuntivo) deve corrispondere a quanto effettivamente dichiarato dal soggetto sentito, è necessario che (soprattutto nei verbali di denunzia o querela che siano accompagnati da registrazione) non vengano riportate quelle parti standardizzate inserite nella modulistica in uso alla Polizia Giudiziaria.

I/C) - Modalità di riproduzione audio e/o video

La **registrazione (audio o video)** deve essere *integrale*, nel senso che deve documentare tutto l'atto dichiarativo, senza interruzione, dall'apertura alla chiusura (a meno che non vi sia necessaria qualche pausa di cui si deve dare atto a verbale), dovendo formare oggetto della riproduzione (soprattutto in caso di videoregistrazione) anche eventuali reazioni, atteggiamenti o pause del dichiarante.

La registrazione deve riguardare anche la rilettura del verbale cartaceo (c.d. verbale *analogico*), poiché, in genere, durante tali operazioni il dichiarante interviene per modificare, precisare o integrare le sue precedenti dichiarazioni già verbalizzate.

I/D) - Conservazione dei supporti informatici

Per quanto riguarda la **fase post-registrazione**, una volta terminata la fono o audio-videoregistrazione, il relativo file dev'essere duplicato su un CD o DVD (se le dimensioni non lo consentono, anche su chiavetta USB), che, a sua volta, va conservato in busta chiusa, recante l'indicazione dell'atto fono o audiovideo registrato.
Di tali operazioni va dato atto a verbale; si può usare una formula del tipo: *"Del verbale è stata effettuata riproduzione audiovideo* (oppure, a seconda dei casi: *"riproduzione fonografica"*); *il file viene riversato su supporto informatico che, inserito in busta chiusa, verrà allegato al presente verbale"*.
La busta contenente il supporto informatico va allegata al verbale cartaceo e, unitamente a questo, va trasmessa all'Ufficio di Procura, in vista delle eventuali future utilizzazioni (trascrizione; esibizione al Giudice).
E' consigliabile che copia del supporto informatico venga conservata dalla Polizia giudiziaria e a sua volta alla copia del verbale che verrà ivi custodita.

I/E) - Scelta tra riproduzione audiovisiva e riproduzione fonografica

Come si vedrà nel prosieguo, in alcuni casi è prevista la riproduzione audiovideo; in altri casi, la possibilità di scegliere tra riproduzione video e riproduzione fonografica (dichiarazioni di: persona minorenne; persona inferma di mente; persona in condizioni di particolare vulnerabilità); in altri casi ancora è prevista la sola riproduzione fonografica.
Nel caso in cui sia possibile scegliere tra la riproduzione audiovideo e quella fonografica, occorre tener presente che, dal punto di vista tecnico-pratico, una registrazione audiovideo richiede molto più *spazio* informatico, con la necessità di ricorrere a più di un supporto, per cui in linea di massima appare preferibile fare ricorso alla riproduzione fonografica.

Parte seconda - Raccolta delle dichiarazioni da parte della Polizia Giudiziaria

Premessa

La Polizia Giudiziaria può raccogliere dichiarazioni:
1) nell'ambito delle indagini di iniziativa (proprie o su delega di altri uffici di P.G.) a mente dell'art. 357 c.p.p.:

(a) denunce (art. 333 c.p.p.), querele (art. 336 c.p.p.) e istanze (art. 341 c.p.p.) presentate oralmente;
(b) sommarie informazioni rese dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350, commi 1-6, c.p.p.);
(c) spontanee dichiarazioni ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350, comma 7, c.p.p.);
(d) sommarie informazioni da persona informata sui fatti (art. 351, comma 1, c.p.p.), ovvero da persona imputata in procedimento connesso o collegato (art. 351, comma 2, c.p.p.).

In linea di massima, e salvo quanto si dirà a breve, la raccolta di tali dichiarazioni avviene mediante verbale cartaceo (c.d. verbale *analogico*).

2) su delega del Pubblico Ministero a mente dell'art. 370 c.p.p., commi 1 e 2, c.p.p. [1]:

[1] **L'art. 370 c.p.p., nelle parti citate, recita testualmente (in neretto la parte innovata dalla riforma):**
"Art. 370 (Atti diretti e atti delegati)
1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attivita' di indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attivita' di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di liberta,' con l'assistenza necessaria del difensore.
(…)

(a) interrogatorio (della persona sottoposta ad indagini; dell'imputato/indagato in procedimento connesso o collegato) e confronto con la persona sottoposta ad indagini (limitatamente ai casi in cui l'indagato si trovi in stato di libertà) con l'assistenza necessaria del difensore;
(b) assunzione di informazioni;

In caso di delega del P.M. la Polizia Giudiziaria si dovrà attenere alle indicazioni che il P.M. fornirà nella delega di indagini e, in ogni caso, osserverà le stesse regole previste per gli atti del Pubblico Ministero, disciplinati dall'art. 373 c.p.p.**.**

°°°°

Le modalità di raccolta varia a seconda del **tipo di dichiarazioni** oppure del **tipo di dichiarante**.

II/A) - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini

La *riforma Cartabia* ha introdotto una novità: l'art. 350 c.p.p., in tema di *"sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini"*, è stato modificato mediante l'inserimento del comma 4-bis, che consente alla Polizia Giudiziaria di chiedere al P.M. l'autorizzazione allo svolgimento *a distanza* dell'atto, sempre che vi sia il consenso dell'indagato e del suo difensore [2].
In caso di autorizzazione del PM, l'atto sarà svolto con le modalità indicate nell'art. 133-ter c.p.p., a sua volta introdotto dalla riforma in questione [3].
Pertanto, ove lo riterrà opportuno e vi siano le modalità tecniche idonee, la Polizia Giudiziaria potrà chiedere al P.M. (di turno esterno, ovvero PM assegnatario del procedimento, qualora questi sia stato già individuato) l'autorizzazione allo svolgimento dell'atto *a distanza*.

---

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373 ***e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni dell'articolo 133-ter in quanto compatibili*** *(...)"*

[2] **L'art. 350, comma 4-bis, c.p.p. recita testualmente:**
"4-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, puo' autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 133-ter".

[3] **Si riporta il testo dell'art. 133-ter c.p.p. (trattandosi di articolo completamente nuovo, viene usato il carattere grafico ordinario):**
Art. 133 -ter (Modalità e garanzie della partecipazione a distanza). —
(…)
2. Nei casi di cui al comma 1 è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza è equiparato all'aula di udienza.
3. Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza. Dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva.
4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.
(…)
6. Sentite le parti, l'autorità giudiziaria può autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.
7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo. È comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. È parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.
8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.»

II/B) - Assunzione di informazioni da persona informata sui fatti

Di regola le informazioni dalle persone di cui all'art. 351 c.p.p. (e cioè sia la *persona informate sui fatti* sia la persona imputata in procedimento connesso o collegato) vengono documentate mediante il verbale *cartaceo*.

La *riforma Cartabia* ha introdotto un'eccezione (art. 357 commi 3-bis e 2 lett. c) c.p.p. [4]), per cui ora, **in due casi**, per raccogliere le ***informazioni*** dalle predette persone è necessaria la **riproduzione fonografica salva la *indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico***.

Il **primo caso** si ha quando le indagini riguardino uno dei **delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.**, ovvero:

- delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 c.p.;
- 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2 del DPR 43/73;
- 291-quater, comma 4, DPR 43/73;
- delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni,
- delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 DPR 309/90;
- delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;
- delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, decreto legislativo 286/98.

Il **secondo caso** si ha quando la **persona informata sui fatti ne faccia richiesta**.

Sulla base di tale norma, vengono dettate le seguenti ***indicazioni operative***:

- in primo luogo, **questa norma** non **si applica** alle denunzie e alle querele presentate dai privati (che pertanto vanno documentate solo con il verbale *cartaceo*), ma **solo agli atti che la Polizia Giudiziaria svolge durante le indagini;**
- in secondo luogo, quando si procede per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., si deve **obbligatoriamente disporre** *anche* la **riproduzione fonografica** (non è richiesta quella audiovideo);
- in terzo luogo, in ogni caso (e dunque a prescindere dal tipo di reato per cui si procede), prima di formulare le domande, l'interrogante deve avvertire la persona informata che ha facoltà di chiedere che il suo esame venga fonoregistrato, dando atto a verbale della volontà del dichiarante; in caso di risposta affermativa, occorre procedere obbligatoriamente alla riproduzione fonografica;
- in quarto luogo, come già evidenziato in premessa il verbale cartaceo va comunque redatto;
- in quinto luogo, pur non essendovi alcuna nullità, la disposizione normativa va comunque doverosamente osservata.

---

[4] **L'art. 357 c.p.p., nelle parti citate, recita testualmente:**
"Art. 357 (Documentazione dell'attivita' di polizia giudiziaria) (...)
2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attivita',redige verbale dei seguenti atti: (...)
c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351; (...)
3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresi' mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (…)".

II/C) - Dichiarazioni di persona minorenne, inferma di mente o in condizione di particolare vulnerabilità

La *riforma Cartabia* ha introdotto l'art. 357, comma 3-ter, c.p.p. [5], per cui ora -a prescindere dal tipo di reato e dal tipo di atto- le **dichiarazioni di persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità debbono essere documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, mediante registrazione audiovisiva o fonografica**.

La norma prevede anche che:

- in caso di *contingente indisponibilità di tali strumenti o di personale tecnico*, l'atto deve essere rinviato;
- solo se sussistano *particolari ragioni di urgenza che non consentono di rinviare l'atto*, si può procedere alla verbalizzazione *analogica* (ovvero *cartacea*).

Trattandosi di forme di documentazione (audio-video o fono registrazione) obbligatorie, la cui inosservanza è sanzionata con l'inutilizzabilità dell'atto dichiarativo compiuto, è necessario rispettare rigorosamente il dettato normativo e procedere con molta cautela.

In questo capitolo occorre dunque analizzare:

a) il tipo di atto a cui si riferisce la norma;
b) i soggetti le cui dichiarazioni vanno documentate con riproduzione audiovisiva o fonografica, con particolare attenzione alla categoria delle persone *in condizioni di particolare vulnerabilità*;

per poi fornire, alla fine, delle *indicazioni operative* da valere come ***linee guida*** per l'attività di raccolta dei contributi dichiarativi.

II/C-1) - Tipo di atto

Poiché qui si parla genericamente di *dichiarazioni* (e non di *interrogatorio*, o di *informazioni*), deve ritenersi che qualunque *dichiarazione* da una delle tre categorie di persone citate (cioè *minorenne*, *inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità*) debba essere obbligatoriamente documentata da riproduzione audiovideo o fonografica: **denuncia, querela**, **sommarie informazioni rese dall'indagato**, **spontanee dichiarazioni rese dall'indagato**, **informazioni di persona a conoscenza dei fatti** [6].

Pertanto la Polizia Giudiziaria deve prestare attenzione affinchè, anche nel primo *contatto* con tali persone (presentazione di una denunzia o querela), siano osservate cautele nella raccolta delle dichiarazioni.

II/C-2) - Soggetti le cui dichiarazioni vanno documentate con riproduzione audiovisiva o fonografica

In via preliminare, affinchè scatti l'obbligo della riproduzione audiovisiva o fonografica, **non è necessario che il dichiarante sia *persona offesa*, in quanto può trattarsi anche del semplice *testimone* estraneo ai fatti.**

II/C-2a) Persona minorenne

Per la ***persona minorenne*** non si pone alcun problema, trattandosi di una condizione legata ad un dato anagrafico, verificabile documentalmente. **Nei casi dubbi, è sempre preferibile procedere alla riproduzione audiovisiva o fonografica** al fine di evitare la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte.

II/C-2b) Persona inferma di mente

Per la ***persona inferma di mente*** di regola l'infermità mentale si basa su un giudizio medico e quindi su una documentazione sanitaria che la attesti.

---

[5] **L'art. 357, comma 3-ter, c.p.p. recita testualmente:**
"3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto".

[6] Se lo scopo della registrazione audiovisiva o fonografica è quello di preservare la genuinità delle dichiarazioni (mediante una documentazione integrale), non avrebbe senso limitare la registrazione audiovisiva o fonografica alle sole informazioni testimoniali.

In ogni caso, quando si abbia fondato motivo di ritenere che la persona possa essere infermo di mente, è opportuno procedere con cautela e, **nel dubbio, ricorrere comunque alla registrazione delle sue dichiarazioni.**

II/C-2c) - Persona in condizioni di particolare vulnerabilità

Per la ***persona in condizioni di particolare vulnerabilità***, occorre un approfondimento.
Per *vulnerabilità* si può genericamente intendere una condizione di debolezza che caratterizza la persona offesa dal reato e, più in generale, il dichiarante nel processo penale.
L'art. 90-quater c.p.p. chiarisce quando una persona possa ritenersi in *condizione di particolare vulnerabilità* [7]:

> *"Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato".*

In tale norma vi sono dunque diversi *indici* da cui ricavare la condizione di particolare vulnerabilità:
- età; stato d'infermità o di deficienza psichica;
- dipendenza affettiva, psicologia o economica della persona offesa dall'autore del reato;
- fatto di criminalità organizzata; fatto di terrorismo; tratta di esseri umani; finalità di discriminazione;
- violenza alla persona;
- odio razziale;

Si è già detto, e si ribadisce in questa sede, che il *dichiarante* può essere anche il c.d. *testimone*.
Quanto all'**età**, è evidente che si faccia riferimento all'età avanzata del dichiarante; in mancanza di un dato stabilito dalla norma, intuitivamente deve trattarsi di un elemento che andrà verificato caso per caso (a titolo meramente orientativo si può indicare il limite minimo in 80 anni).

°°°°

Quanto alla **deficienza psichica** deve intendersi uno stato meno grave della vera e propria infermità mentale; essa potrà risultare da documentazione sanitaria ovvero da altri elementi, quali informazioni di familiari, oppure atteggiamenti e comportamenti del dichiarante, che possono essere valutati ed apprezzati da parte dell'ufficio procedente [8].

°°°°

Quanto alla **dipendenza *affettiva, psicologica* o *economica* della persona offesa dall'autore del reato**, si fa riferimento a tutte le situazioni in cui il soggetto versi in una situazione di subordinazione e soggezione nei confronti dell'autore del reato; si pensi a:
- rapporti familiari, alle relazioni sentimentali ed ai rapporti di convivenza tra il dichiarante (specie se persona offesa dal reato) e l'autore di quest'ultimo (**dipendenza affettiva);**
- rapporti tra docente e discente, tra medico e paziente, tra superiore ed inferiore gerarchico **(dipendenza psicologica);**
- rapporto tra datore di lavoro e dipendente, e comunque al caso in cui il dichiarante dipenda economicamente, in tutto o in parte, dall'autore del reato (si pensi al **(dipendenza economica**).

Poiché il concetto di *dipendenza* è molto delicato, occorre verificarne **caso per caso** la ricorrenza.

---

[7] Il codice di procedura penale si occupa in più punti delle persone in condizione di particolare vulnerabilità (artt. 351, comma 1-ter; 362, comma 1-bis; 392, comma 1-bis; 398, commi 5-ter e 5-quater; 190-bis, comma 1-bis; 498, comma 4-quater).

[8] A titolo orientativo si riporta una recente pronunzia della Corte di Cassazione (cfr. Cassazione sez. II, 24 febbraio 2022 -dep. 4 maggio 2022- n. 17707, c/ M.S.E.M.), in cui si affronta anche il problema della *deficienza* psichica: *"per **deficienza psichica**, deve intendersi un'alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressivo della infermità e non conseguente ad uno stato patologico, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata e fragilità di carattere) ovvero da una anomala dinamica relazionale tra l'autore dell'induzione e l'autore dell'atto pregiudizievole, situazioni che comportino l'indebolimento della funzione volitiva o affettiva, inficiando il potere di critica e di difesa dall'altrui opera di suggestione e sia comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità di autodeterminazione in quanto i cedimenti intellettivi, volitivi o affettivi, compromettendo il pensiero critico, minano la autonoma determinazione del soggetto".*

II/C-2d) - Indicazioni operative in tema di condizione di particolare vulnerabilità

Conclusivamente sul punto, deve ritenersi che, in linea puramente teorica, il dichiarante possa versare in una *condizione di particolare vulnerabilità* quando sia *persona offesa* da uno dei seguenti reati:

- **reati del c.d. codice rosso** previsti dalla legge 19.7.2019, n. 69 [9];
- **reati di cui agli artt.** 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602 c.p.;
- reati di **usura** (644 c.p.) e di **estorsione** (629 c.p.), specie se reiterati e protratti nel tempo (si pensi alla condizione della vittima dell'usura rispetto al proprio usuraio e della vittima di richieste estorsive rispetto ai propri estorsori);
- reati di **rapina** (628 c.p.);
- **violenza alla persona**; tale espressione va intesa in senso ampio, comprensiva, cioè, non solo della violenza fisica ma anche della violenza morale e psicologica, che può essere determinata anche dalla minaccia;
- contesto di **discriminazione o di odio razziale**, quali quelli di cui agli artt. 604-bis c.p., 604 ter c.p. (commessi con finalità di discriminazione) [10].
- contesto di **criminalità organizzata**: si pensi ai reati specificamente previsti nelle suddette materie (ad esempio art. 416 bis; reati aggravati dalla finalità mafiosa ovvero commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p.);
- contesto di **terrorismo**: si pensi ai reati di cui agli artt. 270 e ss. C.p. ed alle condotte con finalità di terrorismo ex art. 270-sexies c.p.;
- contesto di **tratta di persone**: art. 601 c.p..

Non si tratta, però, **di una regola assoluta**, dal momento che -per come sono formulate le norme- non si può affermare che la *persona offesa* da detti reati sia sempre e comunque, *in condizione di particolare vulnerabilità*, ma tale condizione va verificata caso per caso.

A puro titolo di esempio:

- per quanto riguarda i reati da *codice rosso* -ferma restando la sussistenza del reato- potrebbe non ravvisarsi la *condizione di particolare vulnerabilità* qualora la persona offesa sia o una donna che abbia manifestato *capacità reattiva* ed assenza di sudditanza nei confronti dell'uomo (marito, convivente, fidanzato, ecc.) oppure un uomo che, in genere, non presenta tali caratteristiche personali;
- per quanto riguarda l'estorsione e la rapina, difficilmente si può ritenere che versi in *condizione di particolare vulnerabilità* la persona offesa del c.d. *cavallo di ritorno*, oppure il partecipante ad una chat di contenuto erotico, destinatario della richiesta di pagamento perché tale chat non sia resa pubblica; oppure ancora la persona offesa di una rapina senza armi per strada; viceversa sembra trovarsi in tale condizione la madre, vittima di rapina o di estorsione commessa ai suoi danni (per ragioni di dipendenza da alcool o da droga) dal figlio convivente.

Come **direttiva operativa deve escludersi, pertanto, un obbligo generalizzato di documentare anche con la riproduzione audiovisiva o fonografica le dichiarazioni della vittima di uno qualsiasi tra i reati innanzi elencati, dovendosi verificare di volta in volta -sulla base di uno o più degli *indici* elencati dall'art. 90 quater c.p.p.- se la stessa versi o meno in una *condizione di particolare vulnerabilità*.**

Tale verifica è rimessa all'interrogante, con l'avvertenza che, nei casi dubbi, appare preferibile procedere alla video o alla fonoregistrazione, per evitare che, nel prosieguo (magari in sede dibattimentale) il Giudice possa ritenere che, al momento della dichiarazione, il dichiarante si

---

[9] I reati sono i seguenti: artt. 572, 582-585-576 c. 1 n. 2, 5.1 e 5-bis, 582-585-577, co. 1 n. 1 e co. 2, 583-585-576 c. 1 n. 2, 5.1 e 5-bis, 583-585-577, co. 1 n. 1 e co. 2, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis c.p.

[10] **L'art. 604-ter c.p. recita testualmente:**

Art. 604-ter (Circostanza aggravante).

"Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".

trovasse in *condizione di particolare vulnerabilità*, con conseguente inutilizzabilità della dichiarazione resa.

°°°°

Occorre infine ricordare che **la *condizione di particolare vulnerabilità*** non riguarda solo la persona offesa, ma **può riguardare qualunque *dichiarante***.

II/C-2e) - Indicazioni operative in tema di strumento di riproduzione

La riproduzione audiovisiva o quella fonografica è **obbligatoria** (a pena di **inutilizzabilità**) quando occorre raccogliere le dichiarazioni di persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità; **i due strumenti di riproduzione (audiovideo oppure solo audio) sono alternativi tra loro**, per cui si può optare discrezionalmente per l'uno o per l'altro, privilegiando la riproduzione video quando -ad esempio- la dichiarazione si prospetta particolarmente delicata sì da rendere preferibile anche il video.

Come già precisato nel paragrafo I/E), se non vi sono particolari esigenze che consiglino la riproduzione audiovideo, è opportuno limitarsi alla riproduzione fonografica per ragioni di *spazio informatico*.

°°°°

In caso di *contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico*, si può procedere alla sola verbalizzazione analogica, ma a condizione che vi siano *particolari ragioni di urgenza che non consentano il rinvio dell'atto*.

In tale ultimo caso, appare evidente che la Polizia Giudiziaria procedente dovrà specificare a verbale:

a) in primo luogo, se detta mancanza sia, o meno, occasionale, transitoria e contingente, indicandone sinteticamente le ragioni (cosa che potrebbe verificarsi, ad esempio, se l'atto dichiarativo sia assunto in circostanze particolari o in luoghi diversi dalla sede dell'ufficio procedente);

b) in secondo luogo, le *particolari ragioni di urgenza* in presenza delle quali, pur mancando la strumentazione e/o il personale tecnico, si ritiene di dover comunque procedere alla raccolta delle dichiarazioni, evitando di ricorrere a mere formule di stile.

II/C-2f) – Ausilio di esperto in psicologia o in psichiatria infantile

Restano ovviamente ferme le disposizioni di cui all'art. 351, comma 1-ter, c.p.p., secondo cui -allorquando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale- nell'assumere informazioni da minori oppure dalla persona offesa (anche maggiorenne) che si trovi in *condizione di particolare vulnerabilità*, la Polizia Giudiziaria si deve avvalere dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.

Questa disposizione va coordinata con le nuove norme in tema di documentazione, in particolare quelle di cui all'art. 357, comma 3-ter, c.p.p. appena esaminate, nella parte in cui prevedono che le dichiarazioni del minorenne e della persona che si trovi in condizioni di particolare vulnerabilità vanno documentate con riproduzione audiovideo o con riproduzione fonografica.

Pertanto, quale **indicazione operativa, quando si proceda per uno dei reati indicati nell'art. 351, comma 1-ter, c.p.p., la Polizia Giudiziaria -nell'assumere informazioni dal minore o dalla persona offesa *in condizioni di particolare vulnerabilità*- oltre che documentare l'attività con riproduzione audiovideo o fonografica, si dovrà avvalere di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal Pubblico Ministero.**

II/D) – Assunzione di informazioni su delega del Pubblico Ministero

Per l'assunzione di informazioni, ordinariamente viene redatto il solo verbale cartaceo (c.d. *analogico*), ad eccezione dei seguenti casi:

(a) si proceda per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. (nel qual caso è obbligatoria la riproduzione fonografica e -in caso di contingente indisponibilità di strumentazione di riproduzione o di personale tecnico- si procede a verbalizzazione analogica);

(b) il dichiarante, opportunamente interpellato sul punto, chieda che si proceda alla registrazione delle sue dichiarazioni (nel qual caso è obbligatoria la riproduzione fonografica e -in caso di contingente

indisponibilità di strumentazione di riproduzione o di personale tecnico- si procede a verbalizzazione analogica);

(c) il dichiarante sia *minore, infermo di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità* (nel qual caso è obbligatoria la riproduzione audiovideo o quella fonografica e -in caso di contingente indisponibilità di strumentazione di riproduzione o di personale tecnico ed a condizione che sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto- si procederà a verbalizzazione analogica).

II/E) - Interrogatorio e confronto su delega del Pubblico Ministero

L'interrogatorio ed il confronto vanno documentati, di regola, *anche* con la registrazione audio-video; solo a causa di *contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico*, l'atto può essere documentato mediante *riproduzione fonografica*.

Le ***indicazioni operative*** sono le seguenti:

- in primo luogo, gli strumenti audiovideo e quelli audio non sono alternativi tra loro, nel senso che non è possibile *scegliere* tra l'uno e l'altro; la regola è quella della ripresa audio-video;
- in secondo luogo, quanto alla *contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico*, appare evidente che essa sia ravvisabile solo nelle prime fasi di applicazione della riforma, oppure quando -ad esempio- l'atto si svolga al di fuori dell'ufficio; in ogni caso a verbale deve risultare tale *contingente indisponibilità*;
- in terzo luogo -come già innanzi evidenziato- il verbale cartaceo va comunque redatto;
- in quarto luogo, pur non essendo prevista alcuna sanzione processuale in caso di inosservanza, è evidente che la disposizione va comunque osservata.

°°°°°

La presente direttiva è immediatamente operativa.
Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma

Si comunichi altresì, per opportuna conoscenza, a:

- Procuratore Generale presso la Corte di Appello – Bologna
- Presidente del Tribunale – Parma
- Presidente dell'Ordine degli Avvocati – Parma
- Presidente della Camera Penale - Parma

Parma, 6.02.2023

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Alfonso D'Avino

Tabella con modalità di documentazione di dichiarazioni in atti di indagine della P.G.

ATTI DI INDAGINE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA					
ATTIVITÀ DA SVOLGERE	**CASISTICA**	**MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE**	**RIFERIMENTO NORMATIVO**	**NOTE**	**SANZIONE**
sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini	autorizzazione del PM, su richiesta della PG, con il consenso di indagato e difensore	Atto a distanza	350, comma 4-bis, in relazione all'art. 133-ter c.p.p.	=	=
assunzione di informazioni	**delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) cpp**, ovvero: – delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 c.p.; – 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2 del DPR 43/73; – 291-quater, comma 4, DPR 43/73; – delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; – delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; – delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, – delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; – delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; – delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 DPR 309/90; – delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;	riproduzione fonografica (obbligatoria)	art. 357 commi 3-bis e 2 lett. c) c.p.p.	in caso di contingente indisponibilità di strumentazione di riproduzione o di personale tecnico: **verbalizzazione analogica**	nessuna

ATTI DI INDAGINE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA					
ATTIVITÀ DA SVOLGERE	**CASISTICA**	**MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE**	**RIFERIMENTO NORMATIVO**	**NOTE**	**SANZIONE**
	– delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale; – delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, decreto legislativo 286/98.				
assunzione di informazioni	**richiesta del dichiarante**	riproduzione fonografica (obbligatoria)	art. 357 commi 3-bis e 2 lett. c) c.p.p.	in caso di contingente indisponibilità di strumentazione di riproduzione o di personale tecnico: **verbalizzazione analogica**	nessuna
dichiarazioni, cioè: □ denuncia e querela orale □ assunzione di informazioni □ spontanee dichiarazioni dell'indagato □ sommarie informazioni dell'indagato	persona minorenne	riproduzione audiovisiva **o** fonografica (obbligatoria)	art. 357, comma 3-ter, c.p.p.	verbalizzazione analogica (solo qualora sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentono di rinviare l'atto)	inutilizzabilità
	persona inferma di mente				
	persona in condizioni di particolare vulnerabilità (cfr. **direttiva capitolo II/C-2d**)				
assunzione di informazioni	**minorenne o persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità quando si procede per i seguenti reati del codice penale**: articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis	ausilio di esperto in psicologia o in psichiatria infantile nominato dal Pubblico Ministero	351, comma 1-ter, c.p.p.	==	==
assunzione di informazioni	negli altri casi	verbale analogico	art. 357 c.p.p.	==	==

Tabella con modalità di documentazione di dichiarazioni in atti di indagine su delega del PM

ATTI SU DELEGA DEL PUBBLICO MINISTERO					
ATTIVITÀ DA SVOLGERE	**CASISTICA**	**MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE**	**RIFERIMENTO NORMATIVO**	**NOTE**	**SANZIONE**
interrogatorio indagato interrogatorio indagato in procedimento connesso interrogatorio indagato in procedimento collegato confronto con indagato	sempre	riproduzione audiovisiva (obbligatoria)	art. 373, comma 2-bis, c.p.p., richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.p.	in caso di contingente indisponibilità di strumentazione di riproduzione o di personale tecnico: riproduzione fonografica	nessuna
assunzione di informazioni	delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) cpp, ovvero: – delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 c.p.; – 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2 del DPR 43/73; – 291-quater, comma 4, DPR 43/73; – delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; – delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; – delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, – delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; – delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; – delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 DPR 309/90;	riproduzione fonografica (obbligatoria)	art. 373, comma 2-bis, c.p.p., richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.p.	in caso di contingente indisponibilità di strumentazione di riproduzione o di personale tecnico: verbalizzazione analogica	nessuna

ATTI SU DELEGA DEL PUBBLICO MINISTERO					
ATTIVITÀ DA SVOLGERE	**CASISTICA**	**MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE**	**RIFERIMENTO NORMATIVO**	**NOTE**	**SANZIONE**
	– delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza; – delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, decreto legislativo 286/98.				
assunzione di informazioni	richiesta del dichiarante	riproduzione fonografica (obbligatoria)	art. 373, comma 2-bis, c.p.p., richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.p.	in caso di contingente indisponibilità di strumentazione di riproduzione o di personale tecnico: verbalizzazione analogica	nessuna
assunzione di informazioni	negli altri casi	verbale cartaceo (c.d. *analogico*)	art. 373, comma 2-bis, c.p.p., richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.p.	==	==
dichiarazioni, ovvero: □ assunzione di informazioni □ interrogatorio indagato □ interrogatorio indagato procedimento connesso □ interrogatorio indagato procedimento collegato □ confronto	minorenne	riproduzione audiovisiva **o** fonografica (obbligatoria)	art. 373, comma 2-bis, c.p.p., richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.p.	verbalizzazione analogica (solo qualora sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentono di rinviare l'atto)	inutilizzabilità
	infermo di mente				
	persona in condizioni di particolare vulnerabilità				